

## t) Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6<sup>1)</sup> Ordinamento del personale della Provincia

1) Pubblicata nel supplemento n. 4 del B.U. 26 maggio 2015, n. 21.

### CAPO II DOTAZIONE DI POSTI E ACCESSO ALL'IMPIEGO

---

#### Art. 8 (Dotazione di posti)



(1) La dotazione complessiva dei posti del personale della Provincia è definita con legge. La dotazione complessiva dei posti del personale degli altri enti di cui all'articolo 1 e delle aziende provinciali viene definita con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta degli stessi.

(2) Condizioni per poter effettuare l'assunzione di personale sono:

- a) la previsione della dotazione di posti o,
- b) se l'assunzione è effettuata al di fuori della dotazione dei posti, la relativa copertura finanziaria, anche con compensazione delle risorse programmate per il personale stagionale.

(3) In sede di approvazione del bilancio di previsione i singoli enti determinano la consistenza dell'eventuale personale non previsto dalla dotazione dei posti che può essere assunto sulla base dei mezzi finanziari stanziati nel bilancio di previsione.

(4) Con deliberazione della Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali, vengono istituiti le dotazioni di posti per settore del personale della Provincia, nel rispetto della dotazione complessiva dei posti, per cui è garantita la copertura finanziaria nel bilancio di previsione.

(5) Gli articoli 15 e 15/bis della [legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12](#), e successive modifiche, rimangono in vigore.

(6) Il personale risultato inidoneo alle mansioni in seguito ad accertamento medico-legale o della medicina del lavoro è trasferito in un apposito contingente separato, previo reinquadramento in diverso profilo professionale, conformemente al bisogno organizzativo dell'Amministrazione e alle indicazioni di residua idoneità lavorativa. Il consenso del personale costituisce presupposto per la permanenza in servizio nell'Amministrazione. L'Amministrazione valuta anche la necessità di appositi percorsi di formazione per agevolare il reinserimento lavorativo di tale personale. <sup>2)</sup>



Delibera 22 luglio 2013, n. 1116 - Criteri per l'assegnazione quantitativa di tecnici di laboratorio/tecniche di laboratorio/assistenti tecnici scolastici/assistenti tecniche scolastiche presso le scuole del secondo ciclo di istruzione e formazione (Modifica parziale delibera n. 4274 del 27.11.2006)



Delibera N. 1370 del 17.08.2010 - Rideterminazione della dotazione organica dell'Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano con contemporaneo recepimento delle deliberazioni in base al patto di stabilità



Delibera N. 3851 del 20.10.2008 - Ruoli del personale provinciale: Approvazione dei contingenti dei posti Situazione al 20.10.2008



Delibera N. 31 del 07.01.2008 - Ruoli del personale provinciale: Riassegnazione dei posti per usciere e custode alla Ripartizione 2 - Servizi centrali ed approvazione dei contingenti dei posti. Situazione al 28.12.2007



Delibera N. 31 del 07.01.2008 - Ruoli del personale provinciale: Riassegnazione dei posti per usciere e custode alla Ripartizione 2 - Servizi centrali ed approvazione dei contingenti dei posti. Situazione al 28.12.2007



Delibera N. 4274 del 27.11.2006 - Approvazione di nuovi criteri per l'assegnazione del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario dell'amministrazione delle scuole a carattere statale nonché delle scuole professionali provinciali e delle scuole della formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica.



Delibera N. 3261 del 06.09.2004 - Rideterminazione dei ruoli speciali del personale degli Istituti per l'educazione musicale



Delibera N. 1134 del 08.04.2002 - Rideterminazione dei ruoli speciali del personale della formazione professionale (modificata con delibera n. 3262 del 6.9.2004)



Delibera N. 1136 del 08.04.2002 - Rideterminazione dei ruoli speciali del personale dell'amministrazione scolastica

2) L'art. 8, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 11, comma 1, della [L.P. 23 dicembre 2015, n. 18](#).